

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XIV LEGISLATURA

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005  
504<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
PASTORE

### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

#### Art. 11

##### 11.0.2000/12

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e i casi di esenzione di cui al comma 8».*

##### 11.0.2000/10

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 4, dopo le parole: «nella stima» inserire le seguenti: «dei costi e».*

##### 11.0.2000/9

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La VIR viene applicata dopo il primo biennio dall'entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa viene effettuata periodicamente a scadenze biennali».*

##### 11.0.2000/8

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 5, dopo le parole: «sono definiti» inserire le seguenti: «entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».*

##### 11.0.2000/7

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 7, premettere le seguenti parole: «Nella prima fase di applicazione,».*

##### 11.0.2000/11

Malan

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 8 sopprimere il secondo periodo.*

##### 11.0.2000/1

Pastore, relatore

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; presenta contestualmente un disegno di legge per essere investito della delega di cui al comma 14.».*

### **11.O.2000/5**

Battisti, Petrini

*All'emendamento 11.O.2000, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole: ", nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni";

b) all'articolo 3, le parole: "nonché da soggetti privati", sono abrogate».

### **11.O.2000/4**

Battisti, Petrini

*All'emendamento 11.O.2000, sostituire i commi da 14 a 16, con i seguenti:*

«14. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per materia ai sensi del comma 16, recanti l'elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, con l'esclusione delle disposizioni di cui al comma 17. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Commissione paritetica di cui al comma 19.

15. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 14 sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice";

b) ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "testo unico";

c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Gli elenchi di cui al comma 14 sono suddivisi per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell'articolo 117 della Costituzione».

*Consequentemente sopprimere la lettera g) del comma 17.*

### **11.O.2000/2**

Pastore, relatore

*All'emendamento 11.O.2000, al comma 14, sostituire le parole da: «Entro ventiquattro mesi» fino a: «legge 15 marzo 1997, n. 59,» con le seguenti: «Con la legge prevista dal comma 12, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».*

### **11.O.2000/14**

Bassanini

*All'emendamento 11.O.2000, al comma 14, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

b-ter) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe rilevanti difficoltà per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per l'erogazione dei servizi pubblici».

### **11.O.2000/13**

Bassanini

*All'emendamento 11.O.2000, al comma 14, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione».

### **11.O.2000/3**

Pastore, relatore

*All'emendamento 11.O.2000, al comma 15, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativa.».*

## **11.0.2000/6**

Battisti, Petrini

*All'emendamento 11.0.2000, sopprimere i commi da 24 a 26.*

## **11.0.2000**

Pastore, relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 11-...**

*(Semplificazione della legislazione)*

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;
- d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

- a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;
- b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
- c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
- f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
- g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

- a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;
- b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non

accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.

25. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 24 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 26, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

26. Per l'attuazione dei commi 24 e 25 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **11.0.3000**

Pastore, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11.**

1. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*. 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al Registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale"».

### **11.0.4000/1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.4000, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il periodo seguente: ". Tali accordi devono essere presentati alle Camere per l'approvazione."*

### **11.0.4000**

Pastore, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131)*

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sono definiti accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti, in particolare, alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire";

b) al comma 3, dopo le parole: "Sulla base dei medesimi accordi" sono soppresse le seguenti parole: "e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2";

c) il comma 5 è abrogato».

## PROPOSTE DI COORDINAMENTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

### Articolo 6-bis

#### **6-bis. coord. 1**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, dopo la parola: "riassetto" inserire le parole: "e codificazione".*

---

#### **6-bis. coord. 2**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "riassetto" con la seguente: "riordino".*

---

#### **6-bis. coord. 3**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), sostituire i nn. 1 e 2 con il seguente: "1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;"*

---

#### **6-bis. coord. 4**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "previsti anche" con le seguenti: "compresi quelli stabiliti" e dopo le parole: "codice civile" inserire le parole: "da effettuare".*

---

#### **6-bis. coord. 5**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera e), n. 1, sostituire le parole: "limitatamente alle" con le seguenti: "nei casi di".*

---

**6-bis. coord. 6**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera e), n. 5, dopo le parole: "di assicurazione per i danni" inserire le parole: "di origine penale" e dopo le parole: "non risarcibili con polizza" inserire le parole: ", individuale o collettiva,".*

---

**Articolo 11-bis**

**11-bis. coord. 1**

PASTORE, *relatore*

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:*

"1. Alla legge 16 febbraio 1913 n.89 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 28, comma primo, dopo la parola "ricevere" sono inserite le parole "o autenticare";
- b) all'articolo 72, comma terzo, dopo le parole "delle parti", sono inserite le parole "e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,"
- c) all'articolo 51, secondo comma, n.3 sono soppresse le parole "e la condizione";
- d) l'articolo 47 è sostituito dal seguente: "Art.47. – 1.L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni. 2.Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto."
- e) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48. - Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto."
- f) l'articolo 77 è abrogato."

**11-bis. coord. 5**

PASTORE, *relatore*

*Sopprimere i commi 5, 6 e 8*

---

**11-bis. coord. 2**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 7, sopprimere la parola "non" e sostituire le parole "salvo che" con le seguenti: "qualora".*

---

**11-bis. coord. 3**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 9, capoverso 4-bis, dopo la parola: "urbanistica" inserire le parole: "o che non contengano la dichiarazione di cui al terzo comma", dopo la parola "confermati" inserire le parole: "o integrati", alla fine aggiungere le parole: "o contenente la dichiarazione omessa."*

---

**11-bis. coord. 4**

PASTORE, *relatore*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: "13. E' abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326".*

---